

CAPITOLATO TECNICO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE

AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DELL'OSPEDALE "F.LLI MONTECCHI" DI SUZZARA (PROVINCIA DI MANTOVA) PER UN PERIODO DI ANNI DIECI

SOMMARIO

- ART. N. 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO
- ART. N. 2 – DURATA DEL CONTRATTO
- ART. N. 3 – MODALITA' DI ESECUZIONE
- ART. N. 4 – (ASSETTO ORGANIZZATIVO FUNZIONALE) DESCRIZIONE DEL SERVIZIO MINIMO ED OBBLIGATORIO;
- ART. N. 5 – OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO
- ART. N. 6 – BENI IMMOBILI E MOBILI (ATTREZZATURE SANITARIE, ARREDI, HARDWARE E SOFTWARE, MATERIALE DI CONSUMO)
- ART. N. 7 – VALORE DELLA CONCESSIONE E DEL CANONE CONCESSORIO – TERMINI DI PAGAMENTO DEL CANONE
- ART. N. 8 – ASSICURAZIONI
- ART. N. 9 – GESTIONE DEL PERSONALE
- ART. N. 10 – CLAUSOLA SOCIALE
- ART. N. 11 – SICUREZZA DEL LAVORO E RISCHI DA INTERFERENZA
- ART. N. 12 – CONTROLLO GESTIONALE
- ART. N. 13 – DEFINIZIONE DI RAPPORTI ATTIVI E PASSIVI ALLA DATA DI DECORRENZA E DI CESSAZIONE DELLA GESTIONE CONCESSIONE
- ART. N. 14 – NORMA FINALE

ART. N. 1 – OGGETTO DEL CONTRATTO

Oggetto del presente Capitolato tecnico speciale descrittivo e prestazionale, di seguito, per brevità, Capitolato speciale, è la gestione, in regime di concessione, ai sensi degli artt. 164 e segg. del D. Lgs n. 50 del 18/04/2016 e ss. mm. ii., di seguito, per brevità, Codice dei contratti, dei servizi sanitari e sociosanitari (servizi core) e non sanitari (servizi no core) presso il Presidio Ospedaliero “F.lli Montecchi” di Suzzara, di seguito, per brevità, Presidio Ospedaliero di Suzzara, struttura sanitaria appartenente all’Azienda Socio - Sanitaria Territoriale di Mantova, di seguito, per brevità, ASST di Mantova o Amministrazione concedente, con sede legale in Mantova, strada Lago Paiolo, n. 10.

I servizi sanitari/ospedalieri (core) oggetto di concessione sono quelli riportati negli Assetti organizzativi funzionali autorizzati, accreditati e a contratto con il Servizio Sanitario Lombardo (SSL), di cui all’Allegato 1) del presente Capitolato Speciale.

Si precisa che, in riferimento al Servizio di Medicina di Laboratorio, l’assetto attualmente accreditato sarà oggetto della riclassificazione disposta con D.G.R. Lombardia n° XI/7044 del 26/09/2022 recante “Determinazioni in merito all’organizzazione dei Servizi di Medicina di Laboratorio e relativo aggiornamento dei requisiti specifici autorizzativi e di accreditamento”.

Ai servizi sanitari/ospedalieri si affiancano i servizi sociosanitari/territoriali di assistenza domiciliare integrata e di cure palliative (C-DOM, UCP-DOM).

I servizi sanitari e sociosanitari (servizi core) dovranno essere erogati in conformità agli standard strutturali, tecnologici ed organizzativi, secondo quanto previsto dalla legislazione nazionale e regionale vigente nel tempo.

I servizi sanitari e sociosanitari non sono oggetto di sub-concessione.

I servizi sanitari erogati nella disciplina di Neuropsichiatria Infantile, allocati in area ubicata al primo piano dell’Ospedale, sono in diretta gestione di A.S.S.T. di Mantova. Detti servizi contrassegnati nella planimetria allegata al presente Capitolato Speciale (Allegato 2), non formano oggetto della presente procedura.

I servizi non sanitari (servizi no core) consistono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nella gestione e manutenzione dei beni immobili e mobili, nei servizi di pulizia, mensa, lavanderia e sterilizzazione e quant’altro necessario per il funzionamento della struttura sanitaria e la sicurezza di operatori e utenti/pazienti ovvero dell’edificio e delle aree di pertinenza, degli impianti, delle attrezzature e delle apparecchiature.

Le prestazioni e le attività oggetto del presente Capitolato costituiscono adempimenti minimi ed obbligatori e sono richiesti al Concessionario pena esclusione.

Il Concessionario dovrà mantenere la natura del Presidio Ospedaliero di Suzzara quale struttura sanitaria di ricovero e cura, autorizzata e accreditata ai fini della contrattualizzazione con il SSL, per le attività ricomprese negli Assetti organizzativi funzionali.

ART. N. 2 – DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto di concessione avrà durata di anni dieci con decorrenza dalla data di consegna dei locali. Alla scadenza del contratto il Concessionario, se richiesto dall’ASST, è tenuto a continuare il servizio alle condizioni convenute fino a quando l’ASST medesima non abbia provveduto ad individuare un nuovo Concessionario o ad assumere

in proprio la gestione del Presidio Ospedaliero di Suzzara, e comunque, sino e non oltre un termine massimo di ulteriori 365 giorni consecutivi dalla scadenza.

ART. N. 3 - MODALITA' DI ESECUZIONE

La ASST. di Mantova, per la gestione delle attività oggetto del presente Capitolato speciale, metterà a disposizione del Concessionario la struttura ospedaliera denominata Presidio Ospedaliero "F.lli Montecchi" di Suzzara, di sua proprietà, ubicata nel Comune di Suzzara, in via Generale Cantore n. 14/B e censita al N.C.E.U. della Provincia di Mantova al fg. 64, mapp. 4, per una superficie lorda complessiva di mq 20.740,00, oltre alle pertinenze, contrassegnata nella planimetria allegata al presente Capitolato Speciale (Allegato P2).

Il Concessionario dovrà garantire il personale necessario per il corretto svolgimento delle attività sanitarie e sociosanitarie connesse, nonché le attrezzature e gli arredi occorrenti a completamento di quanto eventualmente non già presente presso la struttura.

Sono a carico del Concessionario tutti i servizi connessi al funzionamento del Presidio Ospedaliero in argomento, ivi compresi quelli afferenti alle funzioni amministrative e tecniche volte ad assicurare l'ordinaria funzionalità del presidio medesimo, nonché ogni altro servizio che si renderà necessario per lo svolgimento delle attività.

ART. N. 4 – ASSETTO ORGANIZZATIVO FUNZIONALE

Il Concessionario dovrà erogare, per conto e con oneri a carico del Servizio Sanitario Regionale, di seguito, per brevità, SSL, le prestazioni sanitarie e sociosanitarie rientranti nell'ambito dei Livelli Essenziali di Assistenza di cui al DPCM 12 gennaio 2017, nonché negli eventuali livelli integrativi regionali nei diversi setting assistenziali (di ricovero ordinario, a ciclo diurno, ambulatoriale, domiciliari), nell'ambito degli Assetti organizzativi funzionali autorizzati, accreditati ai fini della contrattualizzazione con ATS Valpadana.

La dotazione funzionale del Presidio ospedaliero comprende:

- nell'ambito sanitario/ospedaliero tutte le attività di ricovero e ambulatoriali coerenti con quanto richiamato all'art. 1 del presente Capitolato speciale, incluse quelle di Pronto Soccorso e di Servizio Dialisi – CAL nonché quelle di Chirurgia a bassa complessità operativa e assistenziale – BOCA/BIC e di Macroattività ambulatoriale complessa e ad Alta integrazione di risorse – MAC;

- nell'ambito sociosanitario/territoriale tutte le prestazioni di Assistenza Domiciliare Integrata (C-DOM) e le prestazioni di Cure Palliative domiciliari (UCP-DOM);

Sarà cura del Concessionario garantire, per le prestazioni nei vari setting, il rispetto delle disposizioni regionali/nazionali in materia di appropriatezza clinico-assistenziale, per il governo delle liste d'attesa e delle regolamentazioni per l'offerta in libera professione.

Il Concessionario dovrà garantire le attività di screening oncologico con particolare riferimento a quello dei tumori della mammella (screening di primo livello) e del colon-retto, come da programmazione della ATS Valpadana.

Nell'Allegato P3) al presente Capitolato Speciale si riportano i volumi di attività erogati dall'Ospedale di Suzzara nei diversi setting assistenziali-(anni 2018 -2022).

Il Concessionario potrà erogare ulteriori prestazioni, nei limiti di una diligente gestione, in un'ottica di riqualificazione dell'attuale offerta purché rientranti nel perimetro dell'assetto accreditato, e comunque previo nulla osta della ASST di Mantova, ovvero anche in ampliamento se in coerenza con la programmazione sanitaria in capo alla ATS Valpadana.

Sarà quindi cura del Concessionario gestire il processo di autorizzazione e accreditamento di tali attività con l'ATS Valpadana ed eventuale contrattualizzazione.

ART. N. 5 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

Al Concessionario competeranno in via diretta ed esclusiva tutte le attività necessarie ai fini dell'ottenimento e del mantenimento, nei tempi e nei modi previsti dalla normativa vigente, delle autorizzazioni amministrative e sanitarie per l'esercizio e l'accREDITAMENTO delle attività sanitarie e sociosanitarie oggetto di concessione.

Il Concessionario dovrà altresì attivarsi per quanto necessario ai fini della sottoscrizione del relativo contratto per la regolamentazione dei rapporti giuridici ed economici con l'ATS Valpadana per l'erogazione delle prestazioni con oneri a carico del SSL

A tal fine il Concessionario sarà tenuto tra l'altro:

- agli adempimenti finalizzati al subentro nella titolarità dell'accREDITAMENTO (voltura);
- a mantenere e adeguare i requisiti soggettivi, organizzativi, funzionali e strutturali definiti in sede di accREDITAMENTO e di contrattualizzazione;
- a garantire i livelli assistenziali di assistenza (LEA) previsti nel perimetro dell'assetto accREDITATO formalmente assegnato con riferimento alle attività sanitarie/ospedaliere e sociosanitarie/territoriali;
- ad erogare le prestazioni secondo protocolli e standard di accessibilità, appropriatezza clinica, tempi di attesa, continuità assistenziale, nonché attraverso personale che, in possesso dei titoli previsti dalla normativa vigente, non versi in situazioni di incompatibilità ex art. 4, comma 7 della l. 412/1991 laddove applicabile;
- ad assumere la gestione delle attività sanitarie e sociosanitarie, dotando il Presidio Ospedaliero di ogni risorsa occorrente e necessaria allo svolgimento delle attività medesime, garantendo il rispetto dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi, generali e specifici, autorizzativi e di accREDITAMENTO istituzionale, previsti dalla normativa nazionale e regionale per le strutture/servizi ricompresi negli assetti accREDITATI;
- a dotare in particolare il Presidio Ospedaliero:
 - delle risorse umane nei profili professionali necessari alle prestazioni sanitarie e rapportati al volume delle attività (es: operatori delle professioni sanitarie, operatori di interesse sanitario, amministrativi, tecnici, ecc...);
 - delle risorse strumentali (arredi, attrezzature e apparecchiature) garantendone la manutenzione ordinaria e straordinaria, come meglio precisato più oltre;
 - delle forniture di farmaci, dispositivi medici, dispositivi di protezione individuale ed altri ausili;
 - dei servizi non sanitari (raccolta e smaltimento rifiuti, lavanolo, pulizie, sterilizzazione, ristorazione e altri servizi alberghieri);
- a garantire la qualificazione e l'aggiornamento continuo degli operatori tramite idonei iter formativi;
- ad assicurare le attività di Pronto Soccorso, di trasporti secondari sanitari e di supporto trasfusionale anche urgenti secondo le disposizioni regionali dell'AREU;
- a rispettare la legislazione di riferimento in materia di sicurezza sul lavoro di cui al D. Lgs. 81/2008 e ss. mm. e ii., come meglio precisato più oltre, e di rischio clinico e sicurezza delle cure e della persona assistita di cui alla Legge 8/03/2017 n. 24 "Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, e in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie";
- ad assicurare livelli di qualità, efficienza e sicurezza delle tecnologie e dei presidi sanitari;

- a gestire le liste d'attesa secondo le modalità previste dalla normativa nazionale e regionale e nel rispetto dei principi di correttezza, trasparenza ed imparzialità;
- ad integrare i servizi nella rete regionale di prenotazione nei termini e con le modalità definite dalla Regione;
- ad assicurare PDTA per l'erogazione di prestazioni sanitarie almeno nelle principali, per numerosità o per rischio, nel rispetto della continuità assistenziale ospedale-territorio e dell'appropriatezza clinica e organizzativa, anche in coerenza con le articolazioni delle reti clinico-assistenziali di patologia definite da Regione Lombardia.

Il Concessionario dovrà assicurare l'erogazione delle prestazioni sanitarie e sociosanitarie secondo la migliore prassi medica e scientifica, fermi i requisiti di accreditamento.

Il Concessionario sarà tenuto all'osservanza della disciplina nazionale e regionale in materia di:

- verifiche e controlli nell'ambito del sistema sanitario/sociosanitario;
- rispetto dei protocolli di appropriatezza erogativa e prescrittiva;
- sistema informativo sanitario con particolare riferimento ai flussi ministeriali e regionali garantendone qualità, completezza ed appropriatezza nella compilazione e tempestività nella trasmissione;
- compilazione e tenuta documentale, in special modo quella sanitaria, nel rispetto delle indicazioni del Titolare di Classificazione e Massimario di Scarto della Documentazione del Sistema Sanitario e Sociosanitario Regionale Lombardo vigente nel tempo.

Il Concessionario dovrà adottare il Codice Etico e il Modello di organizzazione, Gestione e Controllo di cui al D. Lgs 231/2001, impegnandosi ad applicare le misure di vigilanza e controllo ai fini del rispetto e dell'attuazione delle previsioni enunciate nel codice e nel modello.

Il Concessionario dovrà attenersi, anche per il tramite del proprio personale, al rispetto dei principi generali di cui all'art. 5 del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) in materia di protezione dei dati personali, per ciascun trattamento di propria competenza, e alle disposizioni di cui al D. Lgs. n.196/2003, così come novellato dal D. Lgs. n.101/2018.

ART. N. 6 – BENI IMMOBILI E BENI MOBILI (ATTREZZATURE SANITARIE, ARREDI, HARDWARE E SOFTWARE)

Consegna dei beni

L'ASST di Mantova mette a disposizione del Concessionario l'immobile con gli arredi, le apparecchiature elettromedicali, lo strumentario chirurgico presenti presso il Presidio Ospedaliero di Suzzara e di cui ha la piena disponibilità (in quanto proprietario), nelle quantità e tipologie risultanti dall'inventario fisico dei beni come riportato nell'allegato P4) al presente Capitolato speciale, contrassegnati dall'afferenza "Azienda Ospedaliera Carlo Poma" o "Ospedale di Suzzara" (colonna F "Afferenza").

I beni contrassegnati con la dicitura "beni di Terzi" e "Kos Servizi" (colonna F "Afferenza") sono beni di proprietà del Gestore uscente, che ne mantiene la disponibilità.

Gli immobili verranno consegnati al Concessionario, che li accetta, nello stato di fatto e di diritto in cui si troveranno, con ogni diritto, pertinenza e dipendenza e con tutte le servitù attive e passive inerenti, in quanto adeguati all'esercizio delle attività oggetto del contratto di Concessione, fatte salve eventuali evidenze riscontrate ed annotate nel verbale di consegna.

All'atto di immissione in possesso degli immobili verrà redatto apposito verbale di consegna, sottoscritto dalle parti, ricognitivo dello stato di consistenza dei beni.

BENI IMMOBILI

Custodia e manutenzione dei beni

L'Affidatario, fermo l'assetto accreditato, gestisce a proprio esclusivo rischio gli immobili e gli spazi che l'ASST Mantova mette a disposizione.

Il Concessionario provvede alla manutenzione ordinaria degli immobili in concessione, finalizzata al mantenimento della loro funzionalità, sicurezza e decoro, come disposto dall'art. 1590 c. c.

Il Concessionario, al termine della concessione, dovrà restituire l'immobile all' ASST di Mantova nello stato medesimo in cui l'ha ricevuta, salvo migliorie autorizzate dall'Amministrazione concedente, in conformità alla descrizione che ne sia stata fatta dalle parti, salvo il deterioramento o il consumo risultante dall'uso in conformità al contratto.

Si ritiene compreso in questa descrizione, in termini di conformità all'uso e in carico al Concessionario, il mantenimento della conformità alle norme. La conformità degli immobili deve essere mantenuta in essere secondo le manutenzioni programmate e le eventuali visite di controllo previste, specialmente quando devono essere effettuate da soggetti terzi.

L'ASST Mantova provvede alla manutenzione straordinaria degli immobili. Per "interventi di manutenzione straordinaria" si intendono le opere e le modifiche per rinnovare e/o sostituire parti anche strutturali degli edifici, che, durante la concessione, si rendessero necessarie per vetustà o per guasti imprevisti, non risolvibili con interventi di manutenzione ordinaria

Per gli interventi a carico di ASST che presentino carattere di urgenza, al fine di ridurre al minimo i tempi di disservizio, l'ASST di Mantova, previa verifica della sussistenza della criticità e dell'urgenza, potrà autorizzare il Concessionario ad intervenire direttamente (anche per mezzo di terzi), con successivo rimborso da parte della proprietà. La verifica della congruità delle spese esibite dovrà essere confermata anche tramite procedura di comparazione di almeno 3 (tre) offerte raccolte dal Concessionario prima di eseguire l'intervento.

L'effettiva corresponsione dei costi sarà subordinata all'accertamento delle avvenute manutenzioni ordinarie (programmate e non programmate) con rilascio dei registri delle manutenzioni pertinenti.

Il Concessionario esegue gli interventi di manutenzione ordinaria ed i connessi adempimenti tecnici ed amministrativi volti a mantenere i requisiti minimi strutturali, impiantistici e tecnologici, previsti dalle norme tecniche e dalla normativa relativa alla autorizzazione sanitaria e all'accreditamento, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: certificato di agibilità, protezione antisismica, protezione acustica, protezione elettromagnetica, protezione e prevenzione incendi, impianti elettrici, impianti di messa a terra, impianti di protezione da scariche atmosferiche, impianti di sollevamento per persone e/o materiali, impianti meccanici e di condizionamento, impianti idraulici, abbattimento barriere architettoniche. Ad esempio: controlli da organismo notificato su ascensori e relative manutenzioni periodiche; registro manutenzioni impianti e dispositivi relativi alla prevenzione incendi, ecc.

Il Concessionario provvede alla puntuale e precisa tenuta di un registro di tutti gli interventi edilizi effettuati in durante l'intero corso del contratto di concessione.

Tutti gli interventi devono essere eseguiti nel rispetto del quadro normativo vigente nel momento della programmazione e dell'esecuzione, acquisendo ogni dovuta autorizzazione o parere propedeutico e relativa attestazione successiva.

Il Concessionario, entro quattro mesi dalla consegna dei locali e, a regime, entro il 30 aprile di ogni anno, invia all'ASST Mantova il Piano Manutenzioni Programmate, contenente le tempistiche previste per ogni intervento.

Il Concessionario invia all'ASST Mantova, entro il 30/04 di ogni anno successivo al primo, copia digitale dei registri delle manutenzioni degli impianti (effettuate nel corso dell'anno precedente) e copia dell'elenco delle riparazioni (con particolare riferimento agli elementi non compresi nei registri), contenenti gli elementi minimi di identificazione del luogo (piano e stanza), dell'oggetto del guasto, della riparazione.

Nella stessa occasione, ovvero in tutti i casi in cui se ne ravvisi la necessità, il Concessionario trasmette alla ASST Mantova una relazione dello stato complessivo dell'immobile e degli impianti, che rappresenti e motivi la eventuale necessità di interventi straordinari per vetustà, al fine di consentire ad ASST Mantova di procedere alla programmazione ed alla realizzazione dell'opera, secondo i tempi e le modalità propri delle pubbliche amministrazioni.

Tutti i registri ed i documenti di pianificazione devono essere consegnati su supporto informatico, che comprenda tutta la documentazione afferente nei formati:

- editabile;
- pdf;
- pdf firmato digitalmente.

Il Concessionario, al termine del contratto di concessione, riconsegna gli immobili in stato idoneo alla prosecuzione dell'attività oggetto del presente contratto, fatto salvo il normale deperimento dovuto all'uso.

Tale stato sarà accertato mediante:

- una perizia che accerti lo stato di consistenza e conservazione dell'immobile, redatta da una Commissione tecnica composta da 3 membri, così costituita: un membro incaricato a cura e spese del Concessionario, un membro incaricato a cura e spese di ASST Mantova, ed un terzo membro indicato dai primi due membri, le spese per il terzo membro sono divise in parti uguali fra ASST Mantova ed il Concessionario, con incarico che non potrà superare il valore del membro individuato da ASST Mantova. La relazione dovrà essere emessa in forma di "perizia giurata"
- un inventario (anche in versione digitale lavorabile, come database aperto o foglio elettronico), che accerti la consistenza di impianti

Gestione spazi dedicati alla sosta

Il Concessionario consente la sosta, all'interno del Presidio ospedaliero di Suzzara, ai veicoli utilizzati da ASST Mantova, senza alcun onere in capo a quest'ultima, per il tempo necessario all'espletamento delle attività di servizio.

Insegna e logo

Il Concessionario nell'esercizio dell'attività utilizzerà la propria insegna e il proprio logo.

Il Concessionario si impegna a sostituire la nuova insegna con l'insegna fornita da ASST Mantova alla data di scadenza della Concessione.

Fiscalità immobili in concessione

A decorrere dall'inizio della Concessione, il Concessionario sarà tenuto ad adempiere alla TARI e altre imposte che abbiano come causale l'uso del bene immobile, mentre rimangono a carico di ASST Mantova tutti gli altri oneri tributari, quali l'IMU, relativi alla proprietà del complesso ospedaliero.

Voltura utenze

Il Concessionario provvede a volturare a proprio carico i contratti di fornitura di tutte le utenze necessarie all'esecuzione del contratto ed in particolare delle utenze relative a energia, calore, fonia, acqua potabile, scarico acque nere e meteoriche. Sul verbale di consegna saranno annotate le letture dei rispettivi contatori al tempo t-0 rispetto alle quali al termine del contratto, all'atto della restituzione del Presidio Ospedaliero, il Concessionario provvederà al conguaglio.

Gestione servizi di ristorazione a favore degli utenti non degenti

Il Concessionario garantisce al personale dell'ASST di Mantova, che opera presso il Presidio Ospedaliero di Suzzara a vario titolo (es. Neuropsichiatria Infantile) la fruizione del servizio mensa, ed applica ad ASST Mantova le medesime condizioni a lui riservate dal fornitore del servizio.

Lavori di miglioramento sismico in capo ad ASST di Mantova

Nel corso del contratto di concessione ed indicativamente a partire dal 01/01/2024 fino al 30/06/2026, ASST Mantova procederà, ai fini dell'ottenimento dei requisiti strutturali di accreditamento, così come previsto dalla DGR XI/5806 del 29/12/2021, alla realizzazione di un intervento di miglioramento sismico dell'immobile finanziato dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e Piano Nazionale Complementare. In sintesi, e salvo modifiche che si dovessero eventualmente rendere necessarie, tale intervento prevede l'esecuzione dei seguenti principali lavori:

- installazione di apparecchiature "shock transmitter" a intradosso di solaio in posizioni varie a tutti i piani dell'edificio, con eventuali piastre di ancoraggio in corrispondenza dell'estradosso (al piano superiore);
- esecuzione di "cappotto antisismico" su tutta la superficie esterna dell'edificio, su propria fondazione.

I lavori saranno eseguiti a cura e spese di ASST Mantova, previa programmazione dettagliata concordata col Concessionario, il quale accetta fin d'ora a proprio carico le interferenze e interruzioni di attività che si renderanno necessarie allo scopo negli ambienti e pertinenze dell'immobile, con durata presunta di alcuni giorni per ciascun punto o area di intervento.

Saranno eseguiti a cura e spese di ASST Mantova: le protezioni con teli in polietilene e simili dei beni presenti sul posto o eventuale spostamento in altro luogo che deve essere messo a disposizione dal concessionario all'interno del PO; i lavori e correlate spese di sicurezza e attività tecniche; le pulizie grossolane di cantiere con restituzione dei locali privi di macerie; messa in opera di eventuali sezionamenti di impianti (valvole di intercettazione, interruttori, ecc.) strettamente pertinenti ai lavori. Saranno eseguiti a cura e spese del Concessionario: le pulizie approfondite e sanificazioni.

A carico del Concessionario: assistenza mediante messa a disposizione di tecnici/manutentori in grado di scambiare informazioni in merito agli impianti meccanici, elettrici, elettrici speciali e gas medicali presenti nei punti di intervento; esecuzione della messa fuori servizio e riattivazione dopo l'intervento.

Alla scadenza della Concessione, i beni immobili, con tutte le opere eseguite, dovranno essere riconsegnati nel pieno possesso del proprietario, senza alcun obbligo di indennità ovvero rimborso a carico dell'ASST di Mantova.

Le opere eventualmente realizzate si intenderanno acquisite al patrimonio dell'ASST di Mantova, salvo il diritto di quest'ultima di chiedere il ripristino dello status quo ante a cura e spese del Concessionario, in caso di interventi non autorizzati.

Il Concessionario risponderà di tutti i danni causati all'immobile o ai terzi frequentatori nel corso della concessione, nonché di quelli che risulteranno al momento della riconsegna dei beni.

L'ASST di Mantova si riserva la facoltà di verificare, con ispezioni periodiche a cura di personale qualificato, debitamente autorizzato, il corretto adempimento delle obbligazioni poste a carico del Concessionario.

BENI MOBILI (ATTREZZATURE SANITARIE, ARREDI, HW E SW, MATERIALE DI CONSUMO,)

Sarà cura del Concessionario garantire l'aggiornamento costante dell'inventario di tutti i cespiti in uso, sia di proprietà dell'Amministrazione concedente, che del Concessionario medesimo che di terzi.

Tale inventario dovrà riportare, per ciascun cespite, almeno i seguenti dati:

- Tipologia e descrizione;
- Numero di inventario;
- Data e costo di acquisizione;
- Ammortamento.

Attrezzature sanitarie

Le attrezzature sanitarie oggetto di Concessione dovranno essere prese in carico dal Concessionario previa redazione di apposito verbale, debitamente firmato dalle parti.

Per quanto riguarda le attrezzature sanitarie, compresi i software classificati come DM, il concessionario si assumerà ogni responsabilità ed onere relativo alla gestione di tutte le fasi riguardanti la loro vita, dall'accettazione alla dismissione, mantenendo tali attrezzature in un corretto, sicuro, efficace ed efficiente stato di funzionamento, nel rispetto dei requisiti stabiliti dalle direttive comunitarie/regolamenti (tra cui DM, IVD-MD ed Euratom in materia di radiazioni ionizzanti), della legislazione nazionale (tra cui D. Lgs. n. 81/08 e s.m.i. relativo alla sicurezza sui luoghi di lavoro, D. Lgs. 196/2003 codice in materia di protezione dei dati personali) e regionale (tra cui L.R. 33/2009 e ss. mm. e ii. E relativi Decreti regionali attuativi sull'autorizzazione e accreditamento), alle norme tecniche internazionali e nazionali applicabili.

Il concessionario dovrà dotarsi/acquistare inoltre di tutte le attrezzature che riterrà necessarie all'espletamento dell'attività clinica, purché conformi alla normativa vigente, ad integrazione o in sostituzione di quanto dato in concessione dall' ASST Mantova.

Il concessionario dovrà garantire nel tempo che il parco macchine sia adeguato all'attività sanitaria che deve assicurare, in relazione alle tecnologie disponibili sul mercato e allo stato dell'arte in termini di innovazione, qualità delle prestazioni diagnostiche, disponibilità delle parti di ricambio, sicurezza e vantaggi per il paziente (ad esempio in termini di riduzione della dose e/o qualità dell'immagine per apparecchi utilizzando radiazioni ionizzanti o di durata e comfort dell'esame) sostituendo opportunamente le apparecchiature obsolete con altre di fascia tecnologica almeno equivalente.

In particolare, il Concessionario è tenuto a sostituire le attrezzature vetuste con attrezzature aggiornate allo stato dell'arte secondo quanto previsto dal D. Lgs. 101/2020 e dalle linee guida delle specialità cliniche per cui le apparecchiature sono a servizio. L'effettuazione di eventuali lavori, opere e adeguamenti impiantistici e relativi adempimenti ed oneri (ad es. richieste di autorizzazioni) necessari per la sostituzione, installazione ed implementazione di qualsiasi apparecchiatura saranno interamente a carico del Concessionario.

L'ingresso di nuove apparecchiature dovrà essere comunicato regolarmente all'Amministrazione concedente.

Qualora per vetustà, riorganizzazione tecnica delle attività o per evidenze incorse durante le attività di manutenzione il Concessionario intenda dismettere una apparecchiatura di proprietà dell'Amministrazione concedente, dovrà presentare una relazione evidenziando i motivi per cui si propone la dismissione.

L'Amministrazione concedente comunicherà quindi le modalità di gestione del bene (smaltimento a carico del Concessionario, recupero presso le proprie strutture etc).

Il Concessionario dovrà mantenere aggiornato l'inventario delle apparecchiature finalizzato alla gestione tecnica e dovrà utilizzare un sistema di gestione informatizzata per la registrazione di tutte le attività di collaudo, manutenzione e dismissione attraverso il fascicolo tecnico elettronico.

Per tutte le attrezzature il Concessionario dovrà provvedere a tutte le attività di manutenzione e assistenza tecnica previste dal Fabbricante, eseguite secondo quanto previsto nei protocolli del Fabbricante stesso.

Il concessionario dovrà farsi carico della gestione della dismissione delle attrezzature sanitarie che non rispondano più ai requisiti minimi di sicurezza e/o funzionalità e/o in caso di fuori uso, nonché dei relativi oneri di smaltimento che dovrà avvenire a norma di legge. Il concessionario dovrà accertarsi che i dati particolari presenti nelle apparecchiature oggetto di dismissione e rottamazione siano inaccessibili.

Il concessionario è inoltre tenuto agli obblighi informativi di cui al Decreto ministeriale del 22 aprile 2014 "Istituzione del flusso informativo per il monitoraggio delle grandi apparecchiature sanitarie in uso presso le strutture sanitarie pubbliche, private accreditate e private non accreditate" e successive integrazioni.

Le attrezzature installate dal Concessionario durante la vigenza del contratto saranno inventariate dallo stesso e copia dell'inventario, con l'indicazione del titolo di possesso e dei relativi valori d'acquisto, dovrà essere trasmesso periodicamente, al termine di ogni anno di durata della concessione, all'ASST di Mantova.

Sono a carico del Concessionario senza alcun aggravio economico ed amministrativo per l'Amministrazione concedente, indipendentemente dal titolo di proprietà dell'apparecchiatura, le seguenti attività:

➤ **manutenzione preventiva**

Per manutenzione preventiva si intende quanto previsto dalle normative di riferimento, ovvero le procedure periodiche che hanno lo scopo di prevenire l'insorgenza di guasti quando questi siano in qualche modo prevedibili e comunque di mantenere i dispositivi medici oggetto dell'appalto in condizioni funzionali adeguate all'uso o di soddisfacente operatività. È compresa all'interno della manutenzione preventiva la sostituzione di tutti i ricambi e i materiali necessari, sono compresi all'interno delle manutenzioni preventive anche gli interventi e i materiali necessari in occasione delle verifiche periodiche effettuate/richieste da Enti preposti alla vigilanza sulle condizioni di sicurezza.

Per ciascuna manutenzione preventiva dovrà essere garantita la redazione di un report firmato dal tecnico esecutore che andrà inserito nel fascicolo tecnico dell'apparecchiatura. I report dovranno essere siglati per presa visione anche dal Concessionario.

➤ **verifiche di sicurezza**

Tutto il parco tecnologico dovrà essere soggetto a verifiche di sicurezza elettrica secondo le norme:

- CEI 62-148 “Apparecchi elettromedicali – Verifiche periodiche e prove da effettuare dopo interventi di riparazione degli apparecchi elettromedicali”;
- CEI 62.5 generali;
- CEI 62.XX particolari e riferite specificatamente alle apparecchiature elettromedicali;
- CEI 66.5 norma generale per le apparecchiature da laboratorio;
- Altre norme specifiche per ogni altro dispositivo sanitario elettromedicale/non medicale e sistemi. Il tutto nel rispetto della normativa di riferimento applicabile.

L'attività di verifica di sicurezza elettrica dovrà inoltre quindi essere effettuata e documentata nei fascicoli tecnici delle apparecchiature in occasione di:

- ciascun collaudo di accettazione per ciascuna apparecchiatura che venga acquisita indipendentemente dal titolo di proprietà, dopo una manutenzione correttiva particolarmente invasiva;
- in occasione delle verifiche periodiche effettuate/richieste da Enti preposti alla vigilanza sulle condizioni di sicurezza;

Relativamente alla periodicità, si precisa che l'attività di verifica di sicurezza elettrica dovrà svolgersi con la frequenza come indicate da norme per tutte le apparecchiature a qualsiasi titolo presenti presso l'Ente, indipendentemente dalla forma di presenza, il tutto secondo quanto previsto dalla norma di classificazione dei locali ad uso medico. Per ciascuna verifica di sicurezza elettrica dovrà essere garantita la redazione di un report firmato dal tecnico esecutore che andrà inserito nel fascicolo tecnico dell'apparecchiatura.

➤ **test di sicurezza, di qualità, di prestazione e adempimenti periodici previsti dalla legislazione e normativa vigente**

La taratura, calibrazione, conferma metrologica, controllo di qualità, laddove previsto, saranno a completo carico del Concessionario. Queste attività dovranno essere effettuate con l'utilizzo di strumenti certificati presso centri ACCREDIA o eventuali altri laboratori metrologici qualificati. Copia di tali certificati andrà allegato al fascicolo tecnico dell'apparecchiatura.

Rientrano nel presente capitolo anche i controlli di qualità e di convalida di processo delle apparecchiature di lavaggio, disinfezione e sterilizzazione secondo le relative norme UNI nonché i controlli funzionali e/o prestazionali (IQ, OQ e PQ) delle apparecchiature presenti nelle strutture sanitarie sottoposte a criteri di accreditamento secondo norme GMP o similari.

Per l'effettuazione delle attività di taratura, calibrazione, conferma metrologica, controllo di qualità si dovranno applicare le normative vigenti.

Sono da inoltre intendersi a carico del Concessionario tutti i controlli e le verifiche a norma di legge previste sulle apparecchiature e tutti gli oneri derivanti dalla gestione amministrativa dei controlli stessi (denunce, dichiarazioni, tasse, costi relativi al personale specializzato, ecc.). A titolo esemplificativo ma non esaustivo rientrano in tali controlli i test di qualità per impianti che utilizzano radiazioni ionizzanti e RM, verifiche previste per le attrezzature a pressione, convalide di processo, verifiche previste dall'INAIL per gli impianti RM e per le autoclavi etc...

L'esecuzione di tali attività dovrà essere inserita nel fascicolo tecnico dell'apparecchiatura.

➤ **manutenzione correttiva**

Per manutenzione correttiva si intende quanto previsto dalle normative vigenti, ovvero una manutenzione necessaria a fronte di un guasto, oppure su malfunzionamento identificato durante le attività di manutenzione preventiva, controlli funzionali o verifiche di sicurezza elettrica.

Il Concessionario deve farsi carico di tutti gli interventi di manutenzione correttiva, compresi i casi di danno accidentale ed i danni dovuti a dolo, forza maggiore o eventi naturali (es. allagamenti, incendi).

Le attività di manutenzione correttiva dovranno essere eseguite nel rispetto delle indicazioni previste dal Fabbrikante utilizzando ricambi, materiali e accessori necessari alla risoluzione del guasto originali o certificati compatibili dal produttore dell'apparecchiatura.

Sono comprese la riparazione e la sostituzione di accessori e materiali soggetti ad usura e di consumo di qualsiasi tipo. In caso di manutenzione correttiva su apparecchiature o accessori per i quali i produttori/manutentori autorizzati applichino, per la riparazione, formule di sostituzione della stessa marca e modello o, in alternativa di altri produttori/modelli, la sostituzione dovrà essere comunicata all'Amministrazione cedente.

Sono ricomprese nella manutenzione correttiva le attività di rimessa a norma, ovvero tutte le procedure necessarie per far rientrare l'apparecchiatura verificata nei limiti imposti dalla normativa in vigore. Saranno completamente a carico del Concessionario le attività di rimessa a norma relative alle criticità riscontrate sulle apparecchiature.

Tutti gli interventi devono essere svolti nel rispetto delle prescrizioni del regolamento sui dispositivi medici e s.m.i.

Per ciascuna manutenzione correttiva dovrà essere redatto un report firmato dal tecnico esecutore e da un operatore del Concessionario, tale report andrà inserito nel fascicolo tecnico dell'apparecchiatura e dovrà indicare oltre il dettaglio delle attività anche tutto il materiale utilizzato.

Nel caso l'apparecchiatura non sia riparabile in sicurezza il Concessionario potrà dismettere il bene previa relazione da inoltrare all'Amministrazione cedente per approvazione ed indicazione sulla gestione del bene (smaltimento a carico del Concessionario, recupero etc).

➤ **installazione di nuove apparecchiature**

Ogni nuova attrezzatura, compresi i SW classificati come DM, dovrà essere sottoposta a prove di accettazione e collaudo.

I progetti inerenti all'installazione di apparecchiature emettenti radiazioni ionizzanti e non ionizzanti (RM) dovranno essere conformi a quanto richiesto dalla legge e dalle normative e indicazioni tecniche.

I controlli di accettazione, di collaudo e di stato, dovranno essere debitamente firmati dal Fisico Medico incaricato e dal responsabile dell'apparecchiatura. I documenti dovranno essere debitamente conservati e consegnati al termine della concessione.

Il concessionario dovrà dare evidenza di tutta la documentazione relativa ai nuovi progetti, delle autorizzazioni necessarie all'installazione, dell'invio delle comunicazioni di pratica agli organi previsti nella legislazione, nonché di eventuali prescrizioni degli organi di vigilanza.

Il concessionario dovrà, ad ogni nuova installazione o a ogni rimodulazione delle diagnostiche inviare il progetto proteximetrico, firmato dall'ERP incaricato.

Le apparecchiature dovranno essere denunciate nel portale INAIL.

Le apparecchiature dovranno essere correttamente iscritte in qualità di esercenti al portale STRIMS secondo le indicazioni ministeriali.

➤ **attività relative alla proteximetria**

Tutte le attività relative alla radioprotezione della popolazione e del personale, secondo quanto previsto dal D. Lgs 101/2020 e successive modifiche e integrazioni, sono a carico del concessionario.

Al termine del periodo di concessione dovrà essere consegnata la documentazione relativa al personale esposto. L'obbligo informativo previsto dalla legislazione nazionale e regionale è a carico del concessionario.

L'obbligo formativo per il personale radio esposto sarà carico del concessionario e dovrà essere documentato al termine della concessione.

➤ **aggiornamento, adeguamento tecnologico e vigilanza sulle apparecchiature**

Per aggiornamento tecnologico si intendono le attività di miglioria funzionale o di sicurezza non riconducibili alle attività previste ai precedenti paragrafi ovvero:

- eventuali necessità di aggiornamento tecnico a seguito di disposizioni legislative in materia;
- aggiornamento tecnico hardware e/o software tali da incrementare le funzionalità dell'apparecchiatura.

Sono altresì ricomprese e a carico del Concessionario la gestione dei richiami e degli avvisi di sicurezza e di tutte le conseguenti azioni preventive e correttive indicate dal Fabbricante come indispensabili per il corretto e sicuro impiego dell'apparecchiatura

L'esecuzione di tali attività richiede la redazione di un opportuno rapporto di intervento che dovrà essere inserita nel fascicolo tecnico dell'apparecchiatura.

Arredi e altri cespiti

Gli arredi e gli altri cespiti (compreso lo strumentario chirurgico) che ASST Mantova darà in concessione al concessionario dovranno essere presi in carico dallo stesso previa redazione di apposito verbale, debitamente firmato dalle parti.

La Ditta aggiudicataria dovrà effettuare tutte le operazioni di riparazione e manutenzione straordinaria e ordinaria dei cespiti e di sostituzione di eventuali parti di ricambio occorrenti per il loro funzionamento senza alcun onere aggiuntivo per l'ASST Mantova.

Sarà onere del Concessionario fornire tutti gli arredi ed i cespiti necessari per la gestione dei servizi, ad integrazione di quanto acquistato dall' ASST Mantova e saranno a carico del Concessionario tutti gli oneri derivanti dal trasporto, montaggio, installazione e collaudo dove necessario.

Qualora per vetustà, riorganizzazione delle attività o per evidenze incorse durante le attività di manutenzione il Concessionario intenda dismettere un bene di proprietà dell'Amministrazione concedente, dovrà presentare una relazione evidenziando i motivi per cui si propone la dismissione.

L'Amministrazione concedente comunicherà quindi le modalità di gestione del bene (smaltimento a carico del Concessionario, recupero presso le proprie strutture etc).

Hardware e Software

Il Concessionario dovrà fornire alla struttura e a tutte i servizi in sua gestione un sistema informativo completamente autonomo da quello dell'ASST di Mantova, che risulti completo, integrato con i sistemi regionali e conforme alla normativa con riferimento soprattutto alle leggi e ai regolamenti in materia di protezione dei dati sanitari, come il Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR).

Il sistema deve essere composto da tutti i moduli in grado di gestire il patient journey: prenotazione, accoglienza, pagamenti, valutazioni, diagnosi e refertazione, sistema di pronto soccorso, sistema informativo di laboratorio di diagnostica per immagini, sistema PACS, sistema di Nefrologia/Dialisi e tutte le soluzioni applicative anche verticali in grado

Pag. 13 di 21

di gestire i dati identificativi, amministrativi e clinici del paziente, l'elenco fornito è meramente esemplificativo e non esaustivo.

Il sistema messo a disposizione dal Concessionario deve essere inoltre interoperabile ovvero essere in grado di integrarsi e scambiare dati con altri sistemi sanitari presenti in Lombardia, come il sistema sanitario regionale, i sistemi di gestione delle emergenze, i laboratori di analisi e altre strutture ospedaliere, tutti i costi di integrazione che si rendono necessarie con i sistemi informativi di ASST sono a carico dell'aggiudicatario.

Dal punto di vista infrastrutturale, il Concessionario dovrà altresì gestire l'intera infrastruttura LAN (switch, router, firewall, access-point, wireless controller, webcam, controlli accesso, telefoni ip, ecc..) e connettività WAN in completa autonomia stipulando con i carrier di servizi di telecomunicazioni adeguati contratti per soddisfare le esigenze in termini di affidabilità delle connessioni e capacità adeguata ai propri bisogni, il sistema di telefonia anche mobile, la numerazione ed i contratti saranno di completa responsabilità dell'aggiudicatario.

Materiale di consumo

Tutto il materiale di consumo, sia sanitario (dispositivi medici, farmaci ecc) che non sanitario (carta, toner, prodotti per igiene e pulizie ecc.) necessario per il funzionamento delle attrezzature sanitarie, nonché per tutta la gestione dei servizi oggetto della gara è a totale carico del Concessionario.

Al termine della Concessione, le attrezzature, gli arredi e tutti i beni mobili dovranno essere restituite all'ASST nello stato di fatto e di diritto che risulteranno dall'inventario fisico alla data di scadenza del contratto

Gli stessi dovranno essere adeguati rispetto alla qualità e quantità di prestazioni e servizi accreditati ed erogati oltre che sotto il profilo funzionale, operativo e tecnologico.

A maggior specificazione del primo capoverso, si precisa che Il Concessionario, al termine della Concessione, è, in ogni caso, tenuto a riconsegnare alla ASST di Mantova attrezzature e arredi per un valore non inferiore a quello dei beni messi a disposizione all'avvio della concessione, risultanti dal verbale di consegna, rivalutato secondo gli indici ISTAT (Indice ISTAT FOI).

L'eventuale differenza quale minor valore registrato e risultante dall'inventario dei cespiti sarà oggetto di compensazione in denaro a carico del Concessionario.

In caso, invece, di maggior valore, non si renderà necessaria alcuna compensazione.

Entro la data di scadenza della Concessione, l'Amministrazione concedente e il Concessionario dovranno redigere, in contraddittorio, un verbale al fine di far constatare le condizioni di manutenzione e conservazione dell'immobile e l'inventario dei cespiti. A tal fine, 18 mesi prima della scadenza della Concessione, sarà attivata apposita Commissione paritetica per lo svolgimento di tale operazione di verifica.

ART. N. 7 – VALORE DELLA CONCESSIONE E DEL CANONE CONCESSORIO – TERMINI DI PAGAMENTO DEL CANONE

La concessione ha un valore stimato presunto pari a 440.000.000,00, così suddiviso:

- € 400.000.000,00, oltre IvA, relativo al periodo contrattuale di anni 10;
- € 40.000.000,00, oltre IvA, relativo all'opzione di proroga fino ad un massimo di ulteriori mesi 12;

Tale valore è stato calcolato, ai sensi dell'art. 167 del Codice dei Contratti pubblici, sulla base del fatturato stimato per i servizi erogabili oggetto della concessione.

Il canone concessorio a base d'asta è costituito da una parte fissa e da una parte variabile, e precisamente:

➤ Canone su base fissa: € 15.490.000,00, oltre Iva, relativo al periodo contrattuale di anni 10, oltre ad € 1.549.000,00, oltre Iva, relativo all'opzione di proroga per un massimo di ulteriori mesi 12.

Tale canone dovrà essere rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT

Il Concessionario è tenuto a corrispondere all'Amministrazione concedente tale canone fisso annuo incondizionato nella misura che risulterà all'esito della procedura di gara,

Il pagamento annuo del canone fisso dovrà essere eseguito in n. 4 (quattro) rate trimestrali anticipate, ciascuna in scadenza all'inizio del rispettivo trimestre.

➤ Canone su base variabile: 3% sull'incremento del valore della produzione.

La parte variabile del canone concessorio annuale è invece parametrata sull'incremento dei componenti positivi di reddito che l'attività data in concessione potrà sviluppare durante il periodo di durata della concessione medesima, in stabilizzazione rispetto a quanto esistente al 31/12/2023, come risultante dal bilancio consuntivo dell'esercizio 2023 del precedente Concessionario aggiudicatario della sperimentazione gestionale.

La parte variabile verrà, pertanto, determinata applicando una percentuale sull'incremento che la voce di bilancio "Totale valore della produzione A)" subirà nel corso del tempo, a partire dal valore base che la medesima ha evidenziato nel bilancio 2023 (incrementato di anno in anno al 75% degli indici ISTAT (Indice ISTAT FOI).

La percentuale di canone di concessione variabile di base d'asta è fissata nel 3% e verrà applicata nella misura che risulterà all'esito della procedura di gara.

La parte variabile del canone dovrà essere versata entro il termine di 30 giorni consecutivi decorrenti dall'approvazione del bilancio di esercizio consuntivo.

A titolo di esempio, a fronte di un totale del valore della produzione dell'anno 2023, ipotizzato pari a 40 milioni di euro, ove nel 2024 venga conseguito un totale del valore della produzione pari a 42 milioni di euro, a fronte di un indice dell'incremento ISTAT 2024 del 5%, il canone concessorio sarà così determinato:

canone fisso € 1.549.000,00

canone variabile € 15.000,00 (pari al 3% dell'incremento del valore della produzione registrato nel 2024 rispetto al valore 2023 incrementato del 75% dell'aumento ISTAT del 5%; ossia: $42.000.000 - (40.000.000 * (1 + (5\% * 75\%))) = 42.000.000 - 41.500.000 = 500.000$ (base su cui applicare la percentuale del canone variabile).

Canone variabile = $500.000 * 3\% = 15.000$.

I suddetti valori costituiscono base d'asta. Non sono ammesse offerte inferiori ai valori base d'asta.

ART. N. 8 – ASSICURAZIONI

Il Concessionario si impegna a stipulare e mantenere operante per tutta la durata del contratto, con primaria compagnia di assicurazione, idonea polizza di assicurazione c.d. **"rischio locativo"** a garanzia della responsabilità civile incombente sul Concessionario, per i danni arrecati all'immobile oggetto di concessione, comunque riconducibili al concessionario e con massimale per sinistro/anno non inferiore ad **€ 15.000.000,00**.

Il Concessionario si impegna altresì a stipulare e mantenere operante per tutta la durata del contratto, con primaria compagnia di assicurazione, una polizza assicurativa a copertura della **responsabilità civile verso terzi e verso**

prestatori di lavoro (RCTO), derivante dalla esecuzione degli obblighi contrattuali di gestione, ivi compresa la responsabilità per atto medico, per danni a cose o persone o prestatori di lavoro che si dovessero verificare nello svolgimento dell'attività, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni cagionati a terzi per morte, lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di fatti, anche accidentali, connessi con lo svolgimento dell'attività, ivi comprese quelle accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti e, comunque, nessuna esclusa né eccettuata. Tale polizza dovrà prevedere:

- ✓ un massimale unico RCT non inferiore ad **€ 10.000.000,00** per sinistro e massimale unico RCO non inferiore ad **€ 5.000.000,00**
- ✓ l'operatività anche per le richieste ricevute nei dieci anni successivi alla scadenza del contratto purché afferenti a comportamenti posti in essere durante il periodo di efficacia del contratto stesso.

Le garanzie devono essere operanti anche nei casi di dolo e colpa grave delle persone di cui il Concessionario deve rispondere. Quest'ultimo è responsabile anche dei danni derivanti da qualsiasi altro soggetto del quale si avvale per l'espletamento delle attività oggetto del contratto.

La polizza deve prevedere altresì la rinuncia di rivalsa dell'Assicurazione nei confronti del Concedente. In ogni caso il Concessionario è tenuto a manlevare il Concedente per la responsabilità civile verso terzi e verso prestatori di lavoro derivante dall'attività oggetto del contratto e/o attività complementari o accessorie, nonché a rifondere eventuali spese che il Concedente dovesse sostenere in relazione a procedimenti civili o penali per fatti ed atti connessi alle predette attività.

Eventuali franchigie, S.I.R. (Self Insurance Retention), scoperti e limitazioni di copertura presenti nella polizza restano comunque a totale carico del Concessionario e non possono essere opposte al Concedente.

La documentazione assicurativa dovrà essere acquisita in copia agli atti del Concedente, nei 30 giorni successivi alla firma del contratto. Il Concessionario dovrà consegnare ogni anno al Concedente, copia dei certificati di assicurazione attestanti il pagamento dei premi relativi al periodo di validità della polizza.

In caso di ritardo o di mancato pagamento dei premi, il Concedente può provvedere direttamente al pagamento, avvalendosi della cauzione di cui all'articolo 103 del D. Lgs. 50/2016, con le modalità di cui all'art. 93, commi 2 e 3 del medesimo D. Lgs. 50/2016, come precisato nel contratto. Anche in assenza del pagamento del premio, la polizza deve essere efficace fino alla restituzione dell'originale o di equivalente lettera liberatoria da parte del Concedente.

Qualora il Concessionario non sia in grado di provare in qualsiasi momento l'esistenza, la validità e l'efficacia di ciascuna copertura assicurativa di cui al presente articolo, il Concedente potrà risolvere il Contratto ex art. 1456, comma 2, c.c.. con conseguente incameramento della cauzione prestata e fatto salvo l'obbligo a carico del Concessionario di risarcimento del maggior danno cagionato.

ART. N. 9 – GESTIONE DEL PERSONALE

Il Concessionario è tenuto a rispettare tutti gli obblighi nei confronti dei propri dipendenti previsti dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendone gli oneri relativi.

Il Concessionario esonera, pertanto, l'ASST di Mantova da qualsiasi responsabilità che dovesse derivare da omesse assicurazioni obbligatorie del personale addetto alle prestazioni di cui alla presente Concessione e, comunque, da qualsiasi violazione o errata applicazione della normativa precitata.

Il Concessionario, inoltre, è l'unico soggetto responsabile della condotta dei propri dipendenti, anche nei confronti di terzi, in caso di danni, ritardi, errori e/o omissioni.

Per assicurare le prestazioni oggetto del contratto, il Concessionario si avvarrà di personale qualificato e l'impiegherà sotto la sua esclusiva responsabilità. Il Concessionario dovrà fornire sistematicamente all'ASST di Mantova la lista nominativa del personale utilizzato.

ART. N.10 – CLAUSOLA SOCIALE

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione del Concessionario, quest'ultimo è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze degli operatori economici uscenti, come previsto dall'art. 50 del D. Lgs. 50/2016, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'art. 51 del D. Lgs. 15 giugno 2015, n. 81.

Il Concessionario dichiara di aver preso visione ed espresso piena e incondizionata accettazione della "Dichiarazione ai sensi dell'art. 3, comma 1-bis, della LR n. 26/2017" e si impegna ai sensi dell'art. 3, comma 1-bis, della LR n. 26/2017 a mantenere, in caso di riassorbimento del personale, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. a) i livelli occupazionali dei lavoratori riassorbiti in base alla clausola sociale e ad applicare, nell'ambito dei contratti collettivi di settore, di cui all'art. 3, comma 1, lett. b) della medesima LR 26/2017, quello più favorevole ai lavoratori sotto il profilo del trattamento economico.

Il Concessionario invierà entro trenta giorni consecutivi dalla stipula del contratto di concessione, l'elenco nominativo del personale riassorbito ed il relativo livello occupazionale di inquadramento, comparato con quello precedente sotto il profilo del contratto collettivo di settore applicato e del trattamento economico e rispettoso di quanto dichiarato in sede di offerta tecnica.

Con cadenza annuale, il Concessionario trasmetterà idonea documentazione utile a verificare il mantenimento del trattamento iniziale dei lavoratori.

In qualsiasi momento, l'amministrazione concedente potrà effettuare sopralluoghi presso la sede del Concessionario, con possibilità di verifiche documentali.

Nel caso in cui il Concessionario non inviasse la documentazione richiesta per il monitoraggio nei tempi stabiliti o nel caso in cui l'Amministrazione concedente riscontrasse delle anomalie e delle irregolarità, l'ASST di Mantova si riserva di procedere, ai sensi dell'art. 1456 c.c., alla risoluzione contrattuale.

In allegato al presente Capitolato Tecnico speciale descrittivo prestazionale (Allegato P4) si riporta l'elenco del personale dipendente del gestore uscente

ART. N. 11 – SICUREZZA DEL LAVORO E RISCHI DA INTERFERENZE

Prescrizioni generali

È fatto obbligo al Concessionario, al fine di garantire la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro, di attenersi strettamente a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di salute e sicurezza dei lavoratori di cui al D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione

dell'articolo 1 della Legge 3 agosto 2009, n. 106" e successive modificazioni ed integrazioni.

Il Concessionario risponde direttamente dei danni alle persone e/o alle cose provocati nell'esecuzione del servizio, restando a suo esclusivo carico qualsiasi risarcimento. Esso è perciò tenuto ad osservare, in ogni fase dell'attività oggetto del contratto, tutte le disposizioni di legge e di regolamento vigenti in materia di salute, sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Sono, inoltre, a suo totale carico gli obblighi e gli oneri dettati dalla normativa vigente in materia di assicurazioni antinfortunistiche, assistenziali e previdenziali.

Il Concessionario è altresì responsabile del mantenimento in sicurezza delle attrezzature e delle apparecchiature utilizzate che dovranno essere rispondenti alle norme di legge, nonché dell'adozione delle misure di prevenzione e protezione durante l'espletamento del servizio oggetto del contratto.

Il Concessionario dovrà mettere a disposizione degli operatori i Manuali d'Uso e Manutenzione e le Dichiarazioni di Conformità CE di tutte le attrezzature e apparecchiature prevedendo un addestramento specifico eseguito da persona esperta e sul luogo di lavoro con prova pratica, per l'uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale ivi comprese le procedure di lavoro. Gli interventi di addestramento effettuati devono essere tracciati in apposito registro anche informatizzato.

L'ASST di Mantova, tramite i suoi funzionari, si riserva di richiedere specifiche prove, oppure di procedere direttamente a verifiche strumentali, oltre a richiedere modifiche all'installazione ed alla configurazione affinché le attrezzature/apparecchiature in uso siano rispondenti alla normativa vigente.

Il Concessionario dovrà essere in possesso di tutte le autorizzazioni, permessi e ogni altro documento in tema di prevenzione e sicurezza del lavoro che dovessero rendersi in qualsiasi momento necessari per l'espletamento dell'attività: saranno a suo carico tutte le incombenze e spese necessarie per l'ottenimento di quanto sopra.

Tra gli obblighi derivanti al Concessionario dalle suddette norme, si richiamano in particolare i seguenti:

- rispettare regolamenti europei, nazionali, regionali e locali;
- rispettare le disposizioni interni, portati a sua conoscenza da ASST di Mantova ed impartite dagli Organi di Vigilanza (es.: ATS Valpadana, VVF, Direzione Territoriale del Lavoro, ecc.);
- garantire agli operatori impiegati nel servizio lo svolgimento dei corsi di formazione, informazione e addestramento obbligatori ai sensi dell'Accordo Stato-Regioni 21/12/2011, formazione dei lavoratori ai sensi dell'art. 37, comma 2, del D. Lgs. n. 81/2008 s.m.i., corsi di aggiornamento, corsi specifici per il personale nuovo assunto, addestramento sulla sicurezza e igiene del lavoro, sui rischi presenti, sulle misure e sulle procedure adottate per il loro contenimento, nonché sulle misure da adottare in caso di emergenza;
- impiegare personale e mezzi idonei ad ogni lavorazione/attività; in particolare, tutto il personale medico-sanitario dovrà essere in possesso dei titoli di studio e delle abilitazioni previste dalla vigente normativa per l'esercizio della relativa professione ed essere in regola con le iscrizioni agli albi professionali, ove esistenti;
- istruire e responsabilizzare il proprio personale al fine di garantire la propria e altrui sicurezza;
- richiedere al personale a qualunque titolo da lui coinvolto nell'esecuzione del contratto la collaborazione, nell'attuare il Piano d'emergenza/evacuazione aziendale: in tale contesto, potrà essere richiesto che il suddetto personale sia chiamato a far parte della squadra d'emergenza, in relazione alle norme connesse alla salute ed alla sicurezza sul

luogo di lavoro ex D. Lgs. n. 81/2008 s.m.i., che rimanda Decreto Ministeriale 3 settembre 2021, ed all'aggiornamento della Regola Tecnica di Prevenzione Incendi. per le strutture sanitarie del 18 settembre 2002, così come modificata dal D.M. 19 marzo 2015;

- designare i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;
- individuare i dirigenti di cui al D. Lgs. 81/08 per l'attuazione delle misure di salute e sicurezza sul lavoro e per la vigilanza dell'organizzazione del lavoro in sicurezza;
- individuare il preposto o i preposti per l'effettuazione delle attività di vigilanza sull'osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione;-
- dotare il proprio personale dei dispositivi di protezione collettiva ed individuale, relativamente ai quali dovrà assicurare una informazione, formazione ed addestramento all'uso, ponendo in atto le verifiche necessarie al fine del reale impiego e del corretto uso degli stessi da parte del personale;
- controllare la rigorosa osservanza delle norme di salute e sicurezza sul lavoro da parte del proprio personale, di eventuali subappaltatori e/o altro personale che a qualunque titolo possa essere presente durante lo svolgimento del servizio oggetto del contratto;
- predisporre tutte la segnaletica di sicurezza in riferimento al Titolo V del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. sulla base dei risultati della Valutazione del Rischio, ivi compresa quella Incendi;
- redigere e tenere aggiornato il Documento di Valutazione di tutti i Rischi, ivi compreso quello Incendio, i Piani di Emergenza e le procedure di sicurezza indicando, nei documenti stessi, le misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, le procedure per l'attuazione delle misure da realizzare e i ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;
- fornire all'Amministrazione concedente tempestiva segnalazione d'ogni circostanza di cui viene a conoscenza, anche non dipendente dall'attività data in concessione, che possa essere fonte di pericolo;
- attuare la cooperazione ed il coordinamento, con l'aggiudicatario ed ogni altro lavoratore presente nei luoghi di lavoro ove è chiamato ad operare, nello scambio delle informazioni e in ogni ulteriore azione di prevenzione e protezione volta ad eliminare i rischi dovuti alle interferenze;
- adempiere a tutto quanto previsto e stabilito nel D.U.V.R.I. di cui all'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 e ad ogni successiva modifica ed integrazione del D.U.V.R.I. stesso.

Ferme restando le responsabilità dell'aggiudicatario riguardo alla sicurezza, l'ASST di Mantova ha la facoltà di controllare che l'esecuzione del contratto avvenga nel rispetto delle condizioni di sicurezza contenute nel presente articolo e, in caso di inadempimento, di sospendere l'esecuzione del servizio, riservandosi di valutare ogni altra eventuale azione a tutela dei propri interessi.

Rischi da interferenze: attuazione dell'art. 26 del d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

In osservanza a quanto disposto dall'art. 26 del D. Lgs. n. 81 del 9 Aprile 2008 s.m.i., l'ASST di Mantova promuove la cooperazione ed il coordinamento degli interventi di prevenzione e protezione di cui al comma 2 dello stesso articolo predisponendo il "Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze – di seguito denominato D.U.V.R.I. contenente dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti presso la struttura sanitaria e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate, per eliminare o,

in caso d'impossibilità, ridurre al minimo gli eventuali rischi da interferenze in relazione alla propria attività.

Il Concessionario è tenuto, senza oneri a carico di ASST di Mantova, a conformarsi a tutte le prescrizioni, anche future, in merito a misure di prevenzione, sicurezza ed emergenza, da adottare in relazione alle attività connesse al contratto che saranno impartite dagli organi competenti.

Qualora, tra i rischi specifici relativi all'attività svolta dal Concessionario, dovessero essere presenti o prevedibili rischi interferenziali ulteriori rispetto a quelli già considerati, l'aggiudicatario è tenuto a comunicarli e a collaborare alla stesura del D.U.V.R.I.

Analogamente, qualora emergessero rischi aggiuntivi a quelli indicati da ASST di Mantova per il mutamento a qualsivoglia titolo delle condizioni generali, la parte originante il rischio è tenuta a garantirne l'inserimento nel D.U.V.R.I.

L'attività di cooperazione e coordinamento degli interventi di prevenzione e protezione di cui al comma 2 dell'art. 26 del D.lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 s.m.i. proseguirà nella fase di esecuzione del contratto mediante riunioni periodiche di coordinamento della sicurezza indette da ASST di Mantova di propria iniziativa o su richiesta dell'aggiudicatario; la prima riunione di coordinamento avrà luogo prima dell'avvio dell'attività.

Nella prima riunione di coordinamento della sicurezza saranno discussi i documenti predisposti dal Concessionario ed il D.U.V.R.I. predisposto da ASST di Mantova.

Il D.U.V.R.I. costituirà parte integrante del contratto.

ART. N. 12 – CONTROLLO GESTIONALE

Il Concessionario, ai sensi degli artt. 2549 c.c. e ss., fornirà all'ASST di Mantova, tutti gli elementi necessari per il controllo delle attività oggetto della concessione da parte della medesima, dettagliati nel contratto.

Il rendiconto delle principali voci di costo e di ricavo dovrà essere predisposto sulla base dello schema fornito dall'ASST di Mantova e presentato con cadenza trimestrale, entro 15 giorni dalla fine di ogni trimestre.

ART. N. 13 – DEFINIZIONE DEI RAPPORTI ATTIVI E PASSIVI ALLA DATA DI DECORRENZA E DI CESSAZIONE DELLA GESTIONE

I crediti ed i debiti sorti nel corso del contratto di concessione, ancorché non scaduti alla data di cessazione del contratto di concessione, rimarranno in capo al Concessionario.

Ricavi

Le giornate di degenza relative a pazienti ricoverati ma non ancora dimessi alla data di efficacia del contratto, saranno fatturate dal Concessionario uscente al nuovo Concessionario (ovvero all'ASST di Mantova, nel caso in cui la stessa decida di riassumere la gestione diretta del Presidio ospedaliero di Suzzara), con le tariffe riconosciute dal SSN. I pagamenti saranno effettuati dal nuovo concessionario entro il termine di 60 giorni dal ricevimento delle fatture.

Tutto quanto fornito al Presidio ospedaliero di Suzzara, dalla data di efficacia del contratto di concessione e intestato al gestore uscente, comprese le utenze fino alla data della relativa volturazione, dovrà essere rimborsato dal Concessionario entrante al Gestore uscente. Eventuali spese per utenze comuni o per servizi su parti comuni dell'edificio saranno ripartite pro-quote millesimali.

Le rimanenze di materiale sanitario e non sanitario presenti nei magazzini del Presidio Ospedaliero alla data di stipula del contratto, previa verifica e inventariazione fisica in

Pag. 20 di 21

contraddittorio delle parti, saranno valorizzate al valore più basso tra costo d'acquisto e valore di mercato e rimborsate dal nuovo Concessionario al gestore uscente.

ART. N. 14 – NORMA FINALE

Il Concessionario dovrà garantire la continuità assistenziale, impegnandosi a effettuare un'adeguata programmazione della propria offerta sanitaria, distribuendo la stessa, senza soluzione di continuità, nell'arco dell'intera dura della concessione.

Il Concessionario, pertanto, per nessun motivo potrà sospendere o non eseguire, in tutto o in parte, le attività oggetto del servizio.

Eventuali sospensioni di funzioni o di attività dovranno essere comunicate all'ASST di Mantova con congruo preavviso, tale da garantire la continuità assistenziale e da evitare disagio all'utenza.

In caso di inadempimento dell'obbligo di garantire la continuità assistenziale, il contratto di concessione potrà essere risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c.c.

Allegati:

Allegato P1: Prospetto dell'assetto organizzativo funzionale accreditato;

Allegato P2: Planimetrie;

Allegato P3: Volumi di attività (anni 2018 – 2022);

Allegato P4: Elenco beni mobili;

Allegato P5: Elenco Personale dipendente del Gestore uscente